

**REGOLAMENTO (CE) N. 2527/95 DELLA COMMISSIONE**

del 27 ottobre 1995

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 35 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 656/95<sup>(4)</sup>, ha definito, tra l'altro, le caratteristiche organolettiche degli oli d'oliva vergini, nonché il metodo di valutazione delle medesime;

considerando che è prevista una tolleranza decrescente per il punteggio relativo a certi tipi di olio vergine; che tale tolleranza comprende la differenza statistica relativa ai valori di ripetibilità e riproducibilità del metodo tra il risultato dell'analisi e il limite regolamentare; che, alla luce dell'esperienza acquisita e tenendo conto che sono in corso studi in materia, in particolare in seno al Consiglio oleicolo internazionale, è opportuno che la tolleranza oggi in vigore sia applicata fino al termine di tali studi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1995.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato XII, punto 10.2 del regolamento (CEE) n. 2568/91, il testo del settimo comma è sostituito dal seguente:

• Espressione dei risultati: il capo del panel, sulla base del punteggio medio, stabilisce la categoria di appartenenza del campione, conformemente ai limiti previsti nell'allegato I. A tal fine, il capo del panel applica:

- durante la campagna 1992/1993, una tolleranza di +1,5,
- a partire dalla campagna 1993/1994, una tolleranza di +1,

se il punteggio medio è pari o superiore a 5 punti. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo girone successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 69 del 29. 3. 1995, pag. 1.